

STATUTO

**IL GABBIANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ENNA EN CONTRADA S.LUCIA -
STRADA VICINALE 1

Numero REA: EN - 57468

Codice fiscale: 01078070867

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-01-2012 - Statuto completo	2
--	---

Prot. elettr. documento : 20473 - Tipo documento :Atto - Num. Pratica : 10941 - Num. Repertorio :
31479

Allegato "B" al Repertorio n.31479/15346

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Denominazione

E' costituita ai sensi della Legge 381/1991 ed in particolare ai sensi dell'articolo uno, 1° comma punto b) una società cooperativa sociale O.N.L.U.S. retta dalle norme del c.c. sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili ed avente la seguente denominazione **"IL GABBIANO società cooperativa sociale O.N.L.U.S."**.

La società cooperativa è stata iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del codice civile presso il quale verranno depositati ogni anno i bilanci.

Art.2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Enna, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter disp.Att. c.c.. L'organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da

quello sopra indicato.

Art.3 - Durata

La società ha la durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa nelle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

Art.4 - Scopo-Oggetto

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

b) Lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91.

La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le

migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Ai sensi delle vigenti leggi, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Considerato lo scopo mutualistico così come definito precedentemente la Cooperativa ha per oggetto:

- lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, 1° comma punto b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art.4 comma 1 della predetta legge 381/1991.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge 381/1991.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tut-

ti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinente ai medesimi.

Progettare, realizzare e gestire servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e di interesse sociale quale:

- la gestione in proprietà e/o in affitto di aziende agricole, di rustici e terreni in genere per coltivarli sia a conduzione unita che a conduzione divisa tra i soci;
- l'attività di conservazione e/o trasformazione di prodotti agricoli, prodotti in proprio e/o acquistati;
- la lavorazione agricola a favore di terzi con propri mezzi;
- l'attività di progettazione, messa in opera, gestione e manutenzione di verde pubblico e privato.
- la progettazione, realizzazione e gestione di iniziative agrituristiche;
- la raccolta e la coltivazione dei prodotti consegnati o conferiti dai soci diretti produttori, con l'istituzione di eventuali magazzini sociali, impianti di lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- l'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, la progettazione, la esecuzione e la gestione di opere ed infrastrutture a servizio delle aziende dei singoli soci e terzi, quali strade, elettrodotti, pozzi, acquedotti, impianti di sollevamento e di distribuzione acqua, impianti di irrigazione

e simili;

- l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-agraia dei terreni dei soci e terzi mediante ricerca, provvi sta ed utilizzazione delle acque a scopo irriguo potabile;

- l'acquisto, l'affitto e la gestione di trattori, mietitrebbie, automezzi, macchine agricole, attrezzi rurali e quanto idoneo per l'applicazione di tutte le tecnologie atte a promuovere lo sviluppo tecnico dell'agricoltura e della zootecnia;

- l'acquisto e fornitura di fertilizzanti, anticrittogamici, sementi, bestiame, mangimi, ed in genere ogni altro materiale e scorte;

- la promozione ed il miglioramento produttivo della terra mediante il perfezionamento dei processi colturali, la sistemazione razionale delle abitazioni e dei fabbricati rurali, la costruzione e l'acquisto di locali da adibire a ricovero macchine e ad officine per la riparazione delle stesse;

- la sperimentazione e la ricerca di varietà pregiate dei prodotti del suolo, lo studio organico degli aggiornamenti agrari più qualificati e delle tecniche di coltivazione più progredite non che di tutto ciò che si renderà necessario per ottenere, al minimo costo di gestione, le varietà più richieste dai mercati di consumo;

- la formazione e la coltivazione di vivai, piante, fiori ed ortaggi e la costruzione di serre;

- l'acquisto e l'allevamento di animali: ovini, bovini, suini ed animali da cortile, non che la creazione di tutti gli impianti necessari a tale attività, ivi compreso l'acquisto e l'affitto di terre da destinare a pascolo e boschi;
- l'attività di consulenza, assistenza tecnica, operativa e promozionale in agricoltura, ai soci ed a terzi;
- l'attività di servizio a terzi per la raccolta di prodotti agricoli, la coltivazione di fondi, il taglio dei boschi, il rimboschimento, la forestazione, il giardinaggio e l'allevamento di bestiame di qualsiasi genere, non che l'impiego di macchine ed attrezzature agricole;
- l'apertura di spacci per la vendita anche a terzi di generi alimentari, abbigliamento e prodotti utili per l'agricoltura;
- la gestione e manutenzione di stabili pubblici e/o privati ivi compresi i servizi di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'istituzione di corsi di aggiornamento, orientamento, di addestramento, di qualificazione e riqualificazione e di perfezionamento;
- provvedere alla coltivazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli.
- eseguire servizi annessi alla vigilanza ed al controllo degli impianti boschivi demaniali quali parchi, riserve ed altro;
- eseguire lavori di pulizia ordinaria e straordinaria, di-

sinfestazione, derattizzazione e facchinaggio per enti pubblici e privati, per aziende agricole, agroindustriali, per ambienti boschivi, parchi, riserve naturali ed aree attrezzate;

- esercitare attività di trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti e sottoprodotti provenienti dalla lavorazione delle aziende agricole ed agroalimentari;

- realizzare e gestire centri operativi con proprie unità per prevenzione incendi e calamità naturali;

- operare nell'ambito forestale eseguendo ristrutturazioni e manutenzione di bevai, pulizia dei boschi, sottoboschi, lavori di prevenzione antincendio, installazione di chiudendo, taglio di boschi e di alberi, in genere, lavori di spollonatura e potatura, scavo buche per piantagioni, piantagioni di ogni genere, riempimenti, concimazioni, opere idraulico forestali, opere di contenimento della terra e quant'altro affine nel settore stesso, opere di rimboschimento;

- eseguire trasporti in genere per conto proprio e di terzi;

- operare interventi manutentivi ordinari e straordinari per il recupero, la realizzazione ed il ripristino di beni monumentali, artistici, archeologici, etno-antropologici e librari;

- predisporre tutti gli strumenti di indagine per una concreta salvaguardia dell'ambiente naturale anche in relazione alla predisposizione di relazioni sullo stato dell'ambiente;

- provvedere alla manutenzione e gestione di impianti sportivi, ricreativi, e culturali;
- eseguire lavori di realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- eseguire lavori di manutenzione di edifici pubblici e privati, eseguire lavori di terra e murali, lavori edilizi e stradali;
- eseguire lavori di pulizia, bonifica e manutenzione delle sedi stradali e dei sottoservizi;
- eseguire la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature e sistemazioni idrauliche;
- eseguire lavori di pulizia ordinaria e straordinaria rivolta sia agli edifici privati, sia ad edifici pubblici e con qualsiasi altra destinazione;
- organizzare attività commerciali e di ristorazione, connesse direttamente o indirettamente con le attività sociali;
- organizzare e realizzare manifestazioni sportive, culturali e ricreative (ludiche, spettacoli teatrali, musicali, di danza e animazione, cinematografici, etc);
- l'attività di realizzazione, gestione, manutenzione e vigilanza di aree adibite a parcheggio;
- organizzare e realizzare mostre e fiere, concorsi e manifestazioni (organizzazione e promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, meeting, viaggi, centri di studio nel campo culturale, ricreativo educativo, turistico - musicale e del

tempo libero), corsi e gare di vario genere;

- realizzare e gestire centri di educazione ambientale;

- promuovere, attivare, coordinare e gestire, progetti di formazione, ricerca e sviluppo finalizzati alla formazione professionale, caratterizzati dalla collaborazione di soggetti, quali l'Università, istituti e centri di ricerca, imprese dei settori pubblico e privato, pubblica amministrazione, agenzie per lo sviluppo del mezzogiorno, organizzando, anche meeting e convention, seminari di studio, viaggi e soggiorni culturali anche all'estero;

- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;

- eseguire lavori di manutenzione e utilizzare a fini turistici e culturali castelli, ville, palazzi storici, fabbricati rurali, caselli, baite etc;

- preparazione pasti e gestione mense;

- valorizzare comprensori, zone e località dotate di adeguate attitudini (sentieri - natura ed itinerari storici e naturalistici finalizzati a scopi turistici, didattici e di ricerca;

- organizzazione e gestione di laboratori ed attività di tipo didattico, ambientalistico e naturalistico;

- realizzare e gestire, anche in convenzione con enti pubblici, centri di informazione e di ricezione per visitatori con

visite guidate in aree sottoposte a tutela;

- la gestione di canili e ricoveri per cani o altri animali

affidati da Enti Pubblici e/o da privati;

- promuovere attività turistiche in genere anche attraverso la fornitura di servizi specialistici;

- collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo.

La società cooperativa, tra l'altro, può stipulare con convenzioni con enti pubblici e privati, aderire ad associazioni locali e nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi ad enti pubblici e interessati allo sviluppo della cooperazione;

- partecipare ai pubblici appalti;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- con delibera del consiglio di amministrazione può assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese singole o in forme societarie e/o consortile, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

- dare adesione o partecipazione ad enti e organismi economi-

ci, consortili o fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e non;

- progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non;

- servizi di consulenza per la progettazione dei suddetti impianti;

- l'acquisto, vendita, permuta, locazione, affitto, gestione in genere di beni immobili di qualsiasi natura.

La Cooperativa per qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate potrà compiere nei limiti consentiti dalla legge tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e bancaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, non che fra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

1. concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

2. istituire e gestire strutture, servizi, impianti e tutto ciò che è necessario per l'espletamento delle attività sociali;

3. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, sempre che esse svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

4. richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalle strutture comunitarie europee, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, non che i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti od organismi pubblici e/o privati, in interessati allo sviluppo della cooperazione;

5. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, non che a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

7. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;

8. istituire sezioni di soci e forme di coordinamento, anche con appositi uffici, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della cooperativa e per avere efficienti centri di vita associativa dei soci. La costituzione, le dimensioni e la competenza territoriale delle sezioni soci saranno determinate di volta in volta da Consiglio e sottoposte a ratifica da parte dell'Assemblea generale dei

soci.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dello oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la cooperativa potrà effettuare la raccolta di prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.

E pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmi fra i soci sotto ogni forma.

Art.5

SOCI

Il numero dei soci della cooperativa è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabiliti dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, non che di prestare lavoro subordinato o professionale a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza espresso assenso dell'Assemblea o del Consiglio d'Amministrazione.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci Lavoratori che prestano la loro attività percependo un

compenso di qualsiasi natura ed identità;

- Soci Lavoratori svantaggiati (ex art.4 L.381/91);
- Soci Volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- Soci di cui all'art. 2527, 3 comma;
- Soci Finanziatori.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Art.6 (Soci lavoratori)

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone aventi capacità di agire che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonome, ivi compreso il rapporto di

collaborazione coordinata non occasionale, o in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Art.7 (Soci lavoratori svantaggiati)

Sono soci svantaggiati le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

I soggetti svantaggiati devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa, e compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

Art.8 (Soci volontari)

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero di soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art.9 (categoria speciale dei soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3 c.c., cui diritti ed obblighi

sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Al termine di un periodo non superiore ad anni cinque il socio appartenente a tale categoria, mantenendo i requisiti richiesti dall'organo amministrativo, è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Ai soci appartenenti a tale categoria spetta solo il voto nelle decisioni relative alla approvazione del bilancio e in ogni caso non possono superare un decimo dei voti spettanti ai soci per la relativa decisione. Essi non possono rappresentare altri soci.

I soci appartenenti a tale categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2 del c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare di suddetto termine.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata, al

termine del periodo massimo di cinque anni, dall'organo amministrativo all'interessato e iscritto a cura dello stesso nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento della domanda, dovuto all'attuale mancanza dei requisiti richiesti, l'organo amministrativo deve verificare, entro sessanta giorni dal ricevimento la delibera di esclusione.

Art.10 (soci finanziatori)

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 50 (cinquanta virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero di quote pari a 10 (dieci).

Salvo diversa disposizione dei soci, le quote possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, gli Amministratori provvederanno ad indicarne un altro, in mancanza il socio provvederà a vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo il quale, sul proposto acquirente, deve pronunciarsi entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione.

I soci, relativamente alle quote sottoscritte dai soci finan-

ziatori, devono stabilire:

- a) L'importo complessivo delle emissioni;
- b) Il termine di durata del conferimento;
- c) I diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- d) I diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c. il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissioni delle quote a norma del presente articolo.

Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art.11 (Procedura di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio (escluso il socio finanziatore) dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere.

- a) L'indicazione del nome, cognome luogo e data di nascita, residenza;

- b) L'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) L'ammontare della quota di capitale sociale che intende versare, la quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge;
- d) La dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottati dall'assemblea.

Art.12 (delibera ammissioni nuovi soci)

Sulla ammissione dei nuovi soci si pronuncia l'organo amministrativo, il quale esamina, nell'ordine in cui sono pervenute, le sole domande complete di tutte le indicazioni di cui al presente statuto, salvo il ricorso in caso di rigetto all'assemblea dei soci ai sensi dell'art.2528 cod. Civ.

L'ammissione di nuovi soci è subordinata all'esito positivo dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità professionali sia ai requisiti dichiarati dall'aspirante socio.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato.

Entro 15 giorni dalla delibera di ammissione, il Presidente dell'organo competente ne dà comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 15 giorni dal ricevimento di comunicazione di ammissione, il richiedente deve versare alla cooperativa:

a) La quota di capitale indicata nella domanda di ammissione;

b) L'eventuale sovrapprezzo di cui al successivo art.18.

In caso di mancato rispetto di tale termine, la Cooperativa considera ritirata la domanda stessa.

I nuovi soci devono essere iscritti nel Libro soci dell'ordine in cui ne è stata deliberata l'ammissione, entro 3 giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui sopra.

Art.13 (qualità di socio)

La qualità di socio conferisce tutti i diritti inerenti alla partecipazione societaria non che l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della cooperativa, salva specifica autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.

L'assegnazione di incarichi lavorativi ai soci della Cooperativa è disciplinata dall'apposito regolamento.

Art.14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente statuto, legiti-

timo il recesso.

Art.15 (decadenza)

La decadenza è deliberata dal suddetto organo competente nei confronti dei soci non più in condizione di svolgere l'attività dedotta nel contratto sociale.

La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni di legge concernenti le ipotesi di esclusione.

Art.16 (esclusione del socio)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) Che non sia più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) Che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.3, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza esplicita autorizzazione dell'assemblea o del Consiglio d'Am-

ministrazione;

e) Che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

f) Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Art.17 (Provvedimenti in caso di recesso, decadenza, esclusione)

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'assemblea su tali materie saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale regolato dal presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti, dovranno promuovere la procedura arbitrale, con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.18 (Liquidazione)

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23 lettera c, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata.

Il pagamento deve essere fatto entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.19 (Morte del socio)

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nelle qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dall'assemblea o - qualora alla stessa non competano poteri di gestione - dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Art.20

ORGANI

Sono organi della società:

- a) L'assemblea dei soci;

- b) Il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore unico;
- c) Il presidente;
- d) il Colleggio Sindacale.

Alla società si applicano le norme in materia di Colleggio Sindacale previste per la società a responsabilità limitata dagli artt. 2488 e segg del codice civile; la società nominerà il collegio sindacale, ai sensi di legge solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.21 (diritto di voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Art.22 (convocazione dell'assemblea dei soci)

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci, con l'elenco delle materie da trattare. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro dieci giorni dalla data della richiesta. Qualora l'Assemblea sia composta da tre soci, la richiesta deve essere formulata da due soci.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora e l'elenco degli argomenti da trattare e il giorno e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di verso da

quello della prima, spedito a ciascuno dei soci al meno otto giorni prima di quello fissato; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro dei soci, con raccomandata a mano, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro dei soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci. In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sono approvate le deliberazioni che riportano più di metà dei voti dei soci presenti. In caso di parità la proposta è re-

spinta.

Art.23 (presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico. In caso di assenza o di impossibilità di questi l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con i voti della maggioranza dei presenti. In occasione di ogni seduta, il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, che può non essere socio. Spetta al Presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

Art.24 (amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio d'amministrazione. Il Consiglio d'amministrazione è composto da tre a sette membri eletti tra i soci dell'assemblea. L'amministratore unico e, in caso di Consiglio d'Amministrazione, gli amministratori, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono determinate nell'atto costitutivo. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a cauzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza. Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato for-

fettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle sue mansioni. I consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al consiglio.

Art.25 (convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio d'Amministrazione elegge fra i proprio membri un Presidente e, se lo crede opportuno, un Vice Presidente. Il Consiglio nomina un segretario anche estraneo al Consiglio stesso ed alla società. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori o dai Sindaci. Le convocazioni saranno fatte con lettera raccomandata indicante la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare; la lettera dovrà essere spedita almeno cinque giorni prima, salvo i casi d'urgenza e nei quali il Consiglio potrà essere convocato telefonicamente, a mezzo telegramma, telefax o email, almeno tre giorni prima, sempre a domicilio di ciascun consigliere. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, e preponderante il voto del Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art.26 (competenze e poteri dell'organo amministrativo)

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione, modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, etc..

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi, a consorzi di cooperativa, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tor-

nare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori controversie riguardanti la società. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'art. 2381 e 2544 c. c.

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art.27 (rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'Amministratore Unico o il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti le società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato al vice Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del vice presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, i propri poteri al vice presidente o ad un membro del consiglio nonché con speciale procura ad impiegati della società.

Art. 28 (colleggio sindacale)

Il collegio sindacale nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della

Giustizia.

Sono fatte salve comunque nuove e diverse disposizioni di legge.

PATRIMONIO - RAPPORTI ECONOMICI

Art. 29 (elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna di valore non inferiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote degli avanzi di gestione, con le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci deceduti;
- c) dalle eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- e) da qualunque liberalità che perviene alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita sociale né all'atto

dello scioglimento.

Art. 30 (modalità di versamento delle quote)

Le quote sottoscritte e il relativo plusvalore potranno essere versate a rate, e precisamente almeno la metà all'atto della sottoscrizione, la parte restante nei termini da stabilirsi dall'Assemblea o dall'organo amministrativo.

Art. 31 (caratteristiche delle quote)

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli, né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Art. 32 (bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazio-

ne degli amministratori di cui al primo comma dell'art. 2428 c. c., indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari , in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'art. 2545 e 2513 c. c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonome e distinta, ai sensi dell'art. 2545 sexies c. c., il tutto commisurato alle giornate e ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) una quota, d'importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifi-

cazioni ed integrazioni;

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'art. 2514 c. c. e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;

e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote o potrà in alternativa effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti da offrire ai soci, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'art. 2514 c. c.

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento dei fondi di riserva straordinaria o al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non posso-

no essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

Liquidazione

Art. 33

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

L'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotti soltanto le quote di capitale versate comprensive dell'eventuale sovrapprezzo, eventualmente rivalutate, nonché i dividendi maturati nell'ultimo esercizio e non riscossi, è devoluto al fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le clausole mutualistiche sopra estese sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 34

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita,

nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società,
dall'arbitro nominato.

L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35

Le clausole mutualistiche in materia di remunerazione del capitale sociale, di indivisibilità tra i soci delle riserve patrimoniali e di devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 36

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge.

Eugenio Roberto, Aldo Barresi Notaio